

stinato al bene del popolo tassato dal gravissimo peso delle decime.

Sarebbe adunque cessata la causa giusta e ragionevole per cui quei municipi dovessero sottostare ad una tanta gravanza, e cessata la causa dovrebbe pure cessare l'effetto ossia l'obbligo del pagamento.

Questi riflessi fanno palese come, stando alla ragione ed all'equità, non sarebbe il caso che i sopraddetti municipi per esonerarsi dall'onere delle decime dovessero corrispondere rigorosamente il capitale necessario per l'affrancamento secondo le regole comuni. Tanto più allorquando, essendo egregia l'annualità pretesa, il capitale riuscirebbe così alto da superare le forze dei gravati. Adunque parmi assai evidente che per tutte le decime che si esigono dagli ecclesiastici nella terraferma non si possa o non si debba ricorrere al solo mezzo dell'affrancamento, e che piuttosto si possa dal signor guardasigilli adottare uno spediente più conforme all'equità e valevole ad esonerare con effetto le popolazioni reclamanti.

**VALVASSORI.** Nelle Legislature passate vennero presentate due petizioni di due parroci della Lomellina, i quali chiedevano che fossero abolite le decime nelle loro parrocchie. Alcune di queste gravitano su fondi, altre gravitano sulle persone e principalmente sui matrimoni, delle quali le vedove pagano solamente la metà. Ed è veramente indecoroso che debba un parroco andar d'uscio in uscio accattando il pagamento di queste decime.

Il signor guardasigilli avrà veduto queste due petizioni che furono raccomandate al Ministero, e lo pregherei a volerle prendere ora in considerazione per quelle provvidenze che crederà del caso.

**DEMARIA.** Poiché il deputato Viora ha richiamata l'attenzione della Camera sopra le petizioni di alcune terre del Canavese, le quali, a mia richiesta, furono dichiarate d'urgenza, aggiungerei, acciò venga raddrizzata l'ingiustizia a cui sono assoggettate queste terre, alcune altre considerazioni non meno convincenti.

Così, per quanto spetta alle decime pagate da queste terre all'abate di San Benigno, nella convenzione per la quale esse vennero assoggettate al reggimento del Re di Sardegna, come vicario della Santa sede, fu espressamente stipulato che, in considerazione appunto delle decime che già pagavano alla Santa Sede, esse non avrebbero più pagati i tributi ai quali erano sottoposte le altre provincie del regno di Sardegna, e diffatti ne andarono esenti sino all'anno 1794. A tale epoca la necessità della guerra, le strettezze dell'erario fecero che il Governo esigesse eziandio da queste terre i tributi comuni.

Nel decreto che le assoggettava a questi tributi dichiaravasi che tale gravanza era loro imposta solo temporaneamente, stante le necessità speciali della patria. Le pagarono senza reclami sino all'inaugurazione del Governo francese. Questo abolì ogni sorta di decime, e per ciò esse di buon grado si sottoposero a pagare i tributi comuni. All'epoca della ristorazione nel 1814 non furono richiamate in vigore le decime; ma nel 1817 vi furono di nuovo assoggettate, malgrado ogni loro giustissimo reclamo; malgrado liti intentate, tuttavia sono ancora astrette a pagarle.

Ora, siccome in grazia del pagamento di queste decime erano stati esentati dal pagamento dei tributi comuni, e siccome pagano ora questi tributi, credo consentaneo ai diritti della giustizia, ai diritti dell'eguaglianza che o sieno esonerati dal pagamento delle decime, o sieno esonerati dal pagamento dei tributi.

**MOJA.** Aggiungo a quanto disse l'onorevole deputato Val-

vassori che anche nella provincia d'Alessandria vi sono varie parrocchie che pagano una decima personale. Di questo ho già fatto parola al signor ministro di grazia e giustizia, il quale ha promesso di occuparsene, e credo se ne sarà occupato.

Il tributo di cui parlo è una specie di testatico che si paga per ogni persona senza distinzione di fortuna. È vero che le prebende dei parroci sono colà così tenui che senza questi sussidi non avrebbero sufficiente retribuzione. Malgrado questo io credo che non si possa assolutamente mantenere questa ingiusta tassa personale, e che il Governo debba sapere trovare altro mezzo per retribuire convenientemente quei parroci.

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Io dichiaro primieramente che non ho difficoltà, ove la Camera il giudichi, di esaminare l'argomento delle decime in generale, e vedere di provvedere a quest'emergente in quel modo che si ravviserà più utile, più equo, più conforme a giustizia.

Intanto però osservo che quelli ai quali le decime sono destinate o per giusto titolo, o per un lungo possesso equivalente a titolo, non possono per certo essere defraudati delle loro ragioni. Il possesso, ognuno il sa, equivale al titolo; quindi in giudizio, se si proponga una domanda di decime, la quale si fondi sopra un legittimo titolo, sul quale nulla sia a ridirvi, o si allegli e si giustifichi un possesso equivalente a titolo, certo il Governo non potrebbe, io ripeto, senza indennità privare colui che è investito di questo titolo delle ragioni che gli competono e dei vantaggi che gliene devono necessariamente provenire.

Quanto ad alcuni casi particolari, nei quali vedo anch'io che la prestazione delle decime aveva qualche cosa d'inconveniente, come sarebbe nel caso addotto d'assoggettarsi alla decima tutti quelli che si accostano al matrimonio, io mi adoperai perchè quelli ai quali spettava un tale diritto per un lunghissimo possesso s'inducessero a rinunziarvi, mediante quell'altro compenso che il Governo loro desse.

La Camera può, se vuole, incaricare in regola generale il Governo di abolire le decime e pagare un'indennità, ma frattanto i diritti acquistati si vogliono rispettare.

Quando queste ragioni sono avvalorate da titoli o da equivalente possesso, altro non si può fare se non se accordare l'affrancamento di queste decime secondo le norme stabilite dalla legge.

**PATERI, relatore.** Colla petizione 787 duecentosessantacinque abitanti di Loano chiedono si trasferisca in tale città il tribunale di prima cognizione che è in Finale, dicendo più centrale quella prima località e più salubre e conveniente.

La Commissione, ritenuto che conformi al vero sarebbero le circostanze relative alla maggiore centralità, benchè non possa del resto apprezzare tutte le altre circostanze favorevoli o contrarie alla traslocazione, vi propone l'invio al ministro di grazia e giustizia per quei riguardi che siano del caso.

**BUNICO.** A termine della legge comunale concernente pure i Consigli di divisione spetta ai Consigli divisionali il pronunciare sui richiami che possono essere fatti al riguardo dell'oggetto indicato in questa petizione, e quando in forza di una legge vi è una competenza, la Camera non deve prendere una conclusione che o da lontano o da vicino potrebbe violare i diritti di qualcuno; è per questo motivo che io mi oppongo alle conclusioni della Commissione, e propongo che si passi all'ordine del giorno.